

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI  
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (art. 23 D.P.G.R. 13R/2017)**

## **Indice generale**

<b>1. CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....</b>	<b>5</b>
3.1 AVVIO DEL PROCEDIMENTO: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	5
3.2 ITER AMMINISTRATIVO.....	7
a) PROCEDIMENTI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (ARTICOLO 4, COMMA 7). .....	7
b) PROCEDIMENTI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ARTICOLO 4 COMMI 4 E 5):...	7
3.2.1 Gestione del procedimento/endoprocedimento di AUA da parte della Regione.....	8
3.2.1.1 Procedimenti di durata pari o inferiore a 90 giorni.....	9
3.2.1.2. Procedimento di durata pari a 120 giorni.....	14
3.2.2 Voltura AUA.....	14
3.3 DURATA.....	15
<b>4. RINNOVO.....</b>	<b>15</b>
<b>5. MODIFICHE.....</b>	<b>15</b>

## **1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il provvedimento di AUA adottato dalla Regione afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal D.P.R. 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi, facendo salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, nonché la verifica sui requisiti soggettivi richiesti dalla normativa ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e gli eventuali diritti di terzi.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) viene richiesta dai gestori degli impianti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;*
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

L'AUA va richiesta:

- in caso di stabilimento/attività/impianto nuovo o di trasferimento dello stesso;
- nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
  - a) allo scadere del primo titolo abilitativo sostituito dall'AUA (art. 10 comma 2), nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;
  - b) in caso di modifica sostanziale all'attività o all'impianto (art. 6 del D.P.R. 59/2013)

Tale regola generale conosce solo due deroghe: il gestore, può infatti non avvalersi dell'AUA qualora:

- si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale (art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013), oppure congiuntamente a una o più comunicazioni ed una o più autorizzazioni a carattere generale
- intenda presentare, ricorrendone i presupposti, autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione generale ma anche qualora la stessa sia parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA (art. 7 comma 1, del D.P.R. 59/2013)

### Ricomprendione dei titoli abilitativi in corso di validità

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo precedente, qualora all'atto della presentazione della domanda di rilascio di AUA - a seguito dello scadere o della necessità di aggiornamento del primo dei titoli abilitativi sostituiti - vi siano titoli abilitativi ancora in corso di validità da ricomprendere nell'AUA, il gestore potrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio e i soggetti competenti in materia ambientale potranno fare riferimento alla documentazione agli atti.

E' comunque facoltà della Regione, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 5 del D.P.R. 59/2013, valutare l'opportunità di effettuare un aggiornamento delle prescrizioni contenute negli atti vigenti, anche acquisendo il parere da parte dell'ente che ha rilasciato il titolo previgente all'AUA.

In particolare, nel caso in cui il titolo abilitativo sia un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, rilasciata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.128/2010 (26/08/2010), la Regione procede ad effettuare una nuova istruttoria al fine di valutare la necessità di aggiornare i contenuti dell'autorizzazione.

### Casi particolari di esclusione dalla presentazione dell'istanza di AUA

Non presentano istanza di AUA gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 59/2013.

Per i nuovi progetti e le attività soggette a procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del Decreto Lgs. n. 152/2006, l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente alla verifica abbia valutato di non assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) l'intervento medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. 59/2013.

L'art. 1 comma 2 del D.P.R. 59/2013 dispone che non è necessaria la presentazione dell'AUA nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 104/2017 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, se il progetto è soggetto a VIA regionale i singoli titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013 sono rilasciati nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del decreto n. 152/2006 e ss.mm, secondo le modalità organizzative stabilite dalla disciplina regionale in materia.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA

- gli impianti la cui autorizzazione sia regolata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità, quali autorizzazione impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs. 387/2003 o procedure semplificate di cui al D.Lgs. 28/2011, autorizzazione unica ex D.Lgs. 115/2008
- gli impianti connessi ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza.( interventi di MISE)
- autorizzazione interventi di bonifica ex art. 242 D.Lgs. 152/2006

Per tali procedimenti si continuerà a fare riferimento alle richiamate normative settoriali.

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'autorizzazione unica ambientale ed i titoli abilitativi ricompresi in AUA sono disciplinati dalla seguente normativa:

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
- Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014.";
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- Legge Regionale n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- Delibera di Giunta Regione Toscana n. 857 del 21/10/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98";
- Delibera di Giunta Regione Toscana n. 490 del 16/06/2014 "Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico"
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22;
- Decreto Ministeriale n. 161 del 12/06/2012 "Norme tecniche per il recupero di rifiuti pericolosi";
- Legge 09/12/1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
- Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 447 del 02/05/2017 "Criteri autorizzatori per emissioni in atmosfera derivanti dal trattamento termico mediante combustione degli scarti di lavorazione dei metalli preziosi effettuato in conto proprio e in conto terzi";
- Decreto Ministeriale n. 350 del 21/07/1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/04/1999, recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";
- Decreto del Ministero Agricoltura 6 luglio 2005 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari – D.Lgs. 152/99";

- Decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali del 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Circolare Ministero Ambiente 7 novembre 2013 prot. n. 49801;
- Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera Consiglio Regionale 25/01/2005 n. 6 “Approvazione del Piano di tutela delle Acque”;
- Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”.
- Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”;
- Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 - Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente.
- Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).
- Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 - Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.
- Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R - Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
- Regolamento regionale 29 marzo 2017 n. 13/R -recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ( Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 ( Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell' articolo 13, comma 1 lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r ( Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);
- Regolamento regionale 11 aprile 2017 n. 19/R recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della L.R. 10/2010.

In materia di procedimento amministrativo e di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) si fa inoltre riferimento a:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge Regionale n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

### **3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

#### **3.1 AVVIO DEL PROCEDIMENTO: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.**

Le seguenti disposizioni sostituiscono, per il procedimento di AUA, le disposizioni di prima applicazione di cui al punto 2 del deliberato e ai paragrafi da 1 a 5 dell'allegato A della D.G.R.T. n. 1227/2015.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, in caso di modifiche non sostanziali (articolo 6, comma 1 del D.P.R. 59/2013), la domanda è presentata dal Gestore dell'impianto/attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio utilizzando l'apposita modulistica unica regionale, approvata dalla Regione Toscana, inserita nella Banca Dati regionale SUAP come previsto dall'articolo 42 della L.R. 40/2009 e resa disponibile attraverso il sistema telematico di Accettatore unico regionale STAR.

Il SUAP inoltra immediatamente (e comunque non oltre tre giorni), l'istanza alla Regione e ai soggetti competenti in materia ambientale (come definiti dall'art. 2 c. 1 del D.P.R. 59/2013<sup>1</sup>) nonché all'ARPAT nei casi previsti al paragrafo 3.2., tramite il sistema di interoperabilità della rete SUAP dopo aver effettuato, di intesa con la Regione, una prima verifica di correttezza formale della domanda e di completezza della relativa documentazione allegata. La verifica è realizzata sulla base di una check list (cfr Allegato C) predisposta dalla Regione che evidenzia gli elementi obbligatori ai fini della ricevibilità dell'istanza, nonché i casi di incompletezza formale che ne determinano l'improcedibilità ai sensi della normativa di settore vigente.

#### **L'incompletezza formale riscontrata dal SUAP, non consente l'avvio del procedimento amministrativo.**

Pertanto se la domanda risulta parzialmente compilata o incompleta perché priva di tutta o parte della relativa documentazione da allegare, il SUAP invia al gestore una **comunicazione** in cui, nel dar atto che l'incompletezza formale dell'istanza **non consente l'avvio del procedimento amministrativo**, si specificano gli elementi mancanti e si invita il gestore a presentare una nuova istanza di AUA, fatto salvo il versamento degli oneri istruttori già effettuato qualora la domanda sia ripresentata entro 30 giorni.

Nel caso specifico di **AUA per autorizzazione allo scarico, l'istanza priva di attestazione di versamento degli oneri** o corredata da una attestazione di versamento di oneri non corrispondenti a quelli dovuti è **improcedibile** ai sensi della normativa settoriale vigente e non può essere regolarizzata. Pertanto il SUAP comunica l'esito negativo della verifica alla Regione che dichiara l'improcedibilità dell'istanza comunicandola al gestore per il tramite del SUAP stesso. La dichiarazione di improcedibilità produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 e diviene efficace decorsi 10 gg senza osservazioni da parte del gestore.

Se in esito alla verifica, la domanda risulta correttamente compilata e completa della relativa documentazione allegata, il SUAP comunica al gestore l'avvio del procedimento fornendo le informazioni previste dall'art.8 della legge241/90.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la Regione, di concerto con i soggetti competenti in materia ambientale, verifica la necessità di completamento documentale dell'istanza (comma 2, art. 4 del D.P.R. 59/2013), provvedendo se del caso a trasmettere al SUAP un'unica richiesta di integrazioni per l'inoltro al gestore (comma 3, art. 4 del D.P.R. 59/2013). In caso di

1 Ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (enti competenti per i singoli titoli sostituiti, se diversi dalla Regione ed enti titolari di endoprocedimenti previsti dalle normative di settore).

convocazione di Conferenza di Servizi si applicano gli art. 14 e ss della l. 241/1990 e pertanto la richiesta di integrazioni va effettuata entro il termine previsto nella comunicazione di indizione (al massimo entro 15 gg dall'indizione).

Il termine massimo per il deposito della documentazione integrativa da parte del gestore è pari a 30 giorni, durante i quali i termini del procedimento si intendono sospesi. E' fatta salva la facoltà del gestore di chiedere una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da presentare, sempre nel rispetto del termine complessivo massimo di 30 gg stabilito dall'art. 2 comma 7 della L. 241/1990.

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP; quest'ultimo provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (Regione e soggetti competenti in materia ambientale).

Se in esito alla verifica non emerge alcuna necessità di completamento documentale dell'istanza, in assenza di comunicazioni, **l'istanza si intende correttamente presentata** decorsi 30 giorni dalla sua presentazione.

La domanda incompleta per il mancato invio nei termini delle integrazioni richieste non può essere istruita; in questi casi la Regione, per il tramite del SUAP, dà **comunicazione di archiviazione** al gestore e ai soggetti coinvolti nel procedimento.

### **3.2 ITER AMMINISTRATIVO**

La conclusione del procedimento deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso in cui l'autorizzazione unica ambientale sostituisca titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari ai 90 giorni, ovvero entro 120 giorni qualora l'AUA sostituisca titoli con durata del procedimento superiore a 90 giorni.

L'art. 4 del D.P.R. 59/2013 nel disciplinare la procedura per il rilascio dell'AUA delinea le seguenti due casistiche applicative.

#### **a) PROCEDIMENTI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (ARTICOLO 4, COMMA 7).**

In tal caso la Regione, ricevuta la documentazione da parte del SUAP, svolge l'istruttoria acquisendo gli eventuali pareri/nulla osta dai soggetti/amministrazioni competenti, salvo indizione della Conferenza di Servizi decisoria nelle forme previste dall'art. 14 e segg. della L. 241/1990 qualora ne ricorrano i presupposti (necessità di acquisire almeno due atti di assenso di amministrazioni diverse). In questo caso la Conferenza di Servizi è convocata e gestita dalla Regione e la richiesta di integrazioni viene effettuata nell'ambito della Conferenza di Servizi. Qualora non ricorrano i presupposti per la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, è facoltà della Regione indire una conferenza istruttoria al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento.

La Regione adotta il provvedimento di AUA, trasmettendolo immediatamente al SUAP (almeno tre giorni prima della scadenza del termine) per il rilascio del titolo al gestore. In caso di Conferenza di Servizi la Regione adotta il provvedimento di AUA quale determinazione motivata di conclusione della conferenza e lo trasmette al SUAP, almeno tre giorni prima della scadenza del termine, per il rilascio dello stesso al gestore.

**b) PROCEDIMENTI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ARTICOLO 4 COMMI 4 E 5):**

Poiché in questo caso l'AUA costituisce uno dei diversi endoprocedimenti che compongono il procedimento unico SUAP normato dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010, il SUAP, indice la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/90, ove ne sussistano i presupposti.

Pertanto:

- Il SUAP indice, la Conferenza di Servizi di cui all'art.7 del D.P.R. 160/2010;
- La Regione, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, promuove il coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale, anche attraverso l'indizione di conferenza istruttoria secondo le modalità previste dall'art. 14 bis della Legge n. 241/90 ed esprime le proprie determinazioni in materia di AUA nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria indetta dal SUAP ai fini del rilascio del titolo unico ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010. La determinazione in materia di AUA confluisce nella determinazione motivata di conclusione della CdS decisoria.
- Il decreto di adozione dell'AUA non viene pubblicato e acquista efficacia solo al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento da parte del SUAP.
- Il SUAP rilascia al gestore il provvedimento conclusivo del procedimento, che, ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.P.R. 160/2010, costituisce ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste entro 120 (o 150 giorni in presenza di richiesta di integrazioni) nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti sia superiore a 90 giorni, oppure entro 90 giorni (o 120 giorni in presenza di richiesta di integrazioni), nel caso in cui i termini dei procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni.

**3.2.1 Gestione del procedimento/endoprocedimento di AUA da parte della Regione**

Per i procedimenti soggetti ad AUA la Regione:

- a) **si avvale del supporto tecnico istruttorio di ARPAT, ai sensi della L.R. 30/2009, acquisendo i contributi istruttori** e, ove previsto dalla normativa statale e regionale, le **valutazioni tecniche** ex art. 17 della L. 241/1990.

Fatti salvi eventuali termini diversi previsti dalla normativa di settore, ARPAT:

- entro 15 giorni dalla richiesta di supporto da parte della Regione, indica alla stessa le eventuali richieste di integrazioni;
- entro 30/40/45 giorni<sup>2</sup> dalla richiesta di supporto da parte della Regione, trasmette alla stessa la valutazione tecnica o il contributo istruttorio;

2 Da carta dei servizi (nel caso di richiesta di più contributi riferirsi al termine di durata superiore):

**45 gg.:** nel caso di *Supporto tecnico ai fini del rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane e industriali; Supporto tecnico ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche con potenzialità sup a 100 AE; Supporto tecnico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque AMPP e AMD acque superficiali; Supporto tecnico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di AMPP dalle aziende di cui alla Tab. Allegato 5 della DPGR 46/R/2008 in fognatura bianca; Supporto tecnico per le modifiche d'ufficio dell'autorizzazione allo scarico di scaricatori di piena.*

**40 gg.:** nel caso di *Supporto tecnico ai fini del rilascio della prima autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane e industriali.*

**30 gg.:** nel caso di *Supporto tecnico per rilascio, rinnovo e modifica sostanziale autorizzazioni alle emissioni e Supporto tecnico ai fini rilascio autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi.*

- b) **acquisisce le determinazioni degli enti competenti diversi dalla Regione** in ordine ai singoli titoli sostituiti, nonché **gli atti endoprocedimentali (assensi, pareri, nulla osta valutazioni tecniche) previsti dalle relative normative di settore, secondo la tempistica indicata nei paragrafi 3.2.1.1 e 3.2.1.2 o mediante l'indizione di Conferenza di Servizi**, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990, **laddove ne ricorrano i presupposti.**

Al di fuori delle casistiche sopra indicate, resta ferma la possibilità da parte della Regione:

- di richiedere, in relazione a casi specifici, ulteriori verifiche agli enti preposti;
- valutare, caso per caso, l'opportunità di acquisire - anche mediante indizione di Conferenza di Servizi istruttoria - contributi istruttori, valutazioni ed osservazioni di enti competenti per altri procedimenti amministrativi afferenti all'impianto/stabilimento/attività, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti.
- Va da sé che il silenzio degli enti interpellati in ordine agli apporti che esulano dal procedimento di AUA e non sono previsti dalla normativa di settore, non assume alcun rilievo ai fini del rilascio dell'AUA e degli ulteriori procedimenti di competenza di amministrazioni terze.

I procedimenti che prevedono **contributi tecnici resi da ARPAT** sono i seguenti:

- *autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 4 commi 1 e 4 L.R. 20/2006 (acque reflue industriali, urbane e meteoriche contaminate non recapitanti in pubblica fognatura) -Art. 8 comma 1 del D.P.G.R. 46R/2008 e smi;*
- *autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 4 comma 2 L.R. 20/2006 (acque reflue assimilate alle domestiche non recapitanti in pubblica fognatura) in caso di scarichi con potenzialità superiore ai 100 AE - Art. 8 comma 1 del D.P.G.R. 46R/2008 e smi;*
- *autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 5 L.R. 20/2006 (acque reflue recapitanti in pubblica fognatura) in caso di prima autorizzazione - Art. 8 comma 2 del D.P.G.R. 46R/2008 e smi. E' equiparata a istanza di prima autorizzazione l'istanza di rinnovo presentata al SUAP oltre la scadenza della precedente autorizzazione;*
- *autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 8 comma 6 L.R. 20/2006 (acque di prima pioggia ed acque meteoriche dilavanti contaminate in fognatura bianca) - Art. 8 comma 6 della L.R. 20/06;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;*

### **3.2.1.1 Procedimenti di durata pari o inferiore a 90 giorni**

Con riferimento ai procedimenti di durata inferiore o uguale a 90 gg (art. 4 comma 7 e/o art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013), si riporta di seguito un elenco per tipologia di titolo sostituito che riassume:

- i contributi tecnici che ARPAT è tenuta a fornire sulla base della Carta dei servizi;
- le determinazioni e gli atti endoprocedimentali di cui alla lettera b) del paragrafo 3.2.1
- le verifiche presso gli enti preposti ed i contributi tecnico istruttori che la Regione, caso per caso, valuta di richiedere.

**Art.3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 59/13 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**

- **autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 4 commi 1 e 4 L.R. 20/2006 (acque reflue industriali, urbane e meteoriche contaminate non recapitanti in pubblica fognatura):**
  - **ARPAT: contributo tecnico** come da prospetto di cui al paragrafo 3.2.1;
  
- **autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 4 comma 2 L.R. 20/2006 (acque reflue assimilate alle domestiche non recapitanti in pubblica fognatura):**
  - **AMMINISTRAZIONE COMUNALE: verifica e/o contributo tecnico istruttorio** relativamente alla compatibilità dello scarico con lo strumento urbanistico e/o gli altri regolamenti comunali indicativamente con la seguente tempistica :
    - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, comunicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
    - entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione alla stessa **dell'esito della verifica/contributo** ; decorsi i termini, in mancanza di osservazioni, si provvederà all'adozione dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni previste dall'applicazione del regolamento regionale 46/R, in relazione a quanto sancito all'art. 18 comma 2 dello stesso;
  - **ARPAT: contributo tecnico** in caso di scarichi con potenzialità superiore ai 100 AE come da prospetto di cui al paragrafo 3.2.1;
  
- **autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 5 L.R. 20/2006 (acque reflue industriali, urbane e meteoriche contaminate recapitanti in pubblica fognatura):**
  - **GESTORE del Servizio Idrico Integrato: relazione tecnica** (ai sensi dell'art. 5 c. 2 L.R. 20/06 e art. 8 c.2 del D.P.G.R. 46R/2008 e smi) con la seguente tempistica:
    - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, di trasmissione della relazione tecnica, comunicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
    - entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione alla stessa della relazione tecnica;
  - **ARPAT: contributo tecnico** in caso di nuova autorizzazione come da prospetto di cui al paragrafo 3.2.1;
  
- **autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 8 comma 6 L.R. 20/2006 (acque di prima pioggia ed acque meteoriche dilavanti contaminate recapitanti in fognatura bianca):**
  - **AMMINISTRAZIONE COMUNALE: atto di assenso** all'allaccio alla condotta, con la seguente tempistica:
    - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, comunicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
    - entro 30 giorni dalla richiesta, trasmissione alla Regione dell'atto di assenso; decorsi i termini, in mancanza di comunicazione di motivi ostativi da parte del servizio comunale competente in materia ambientale, entro 90 giorni dalla richiesta, si considererà acquisito l'assenso, ai sensi dell'art 17 bis della L. 241/1990;
  - **ARPAT: contributo tecnico** come da prospetto di cui al paragrafo 3.2.1;

### CASI SPECIFICI di scarico.

- **Riutilizzo delle acque reflue depurate secondo le norme tecniche di cui al D.M. 185/2003.**

Nel caso sia previsto il riutilizzo (presso uno stabilimento/consorzio industriale differente da quello che le ha prodotte) delle acque reflue depurate secondo le norme tecniche di cui al D.M. 185/2003, oltre ai contributi/assensi sopra elencati è richiesto a:

- **AZIENDA USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE, valutazione tecnica** ai sensi dell'art. 9 del regolamento 46/R 2008;
  - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, indicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
  - entro 90 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione alla stessa della valutazione tecnica;
- **Autorizzazione** agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche non recapitanti in pubblica fognatura - caso specifico di scarico in corpi idrici superficiali **di reflui provenienti da attività di cui al punto 2 e 3 della Tabella 1, Allegato 2 del D.P.G.R. 46-R 2008**):

Nel caso specifico di scarico in corpi idrici superficiali di reflui provenienti da attività di cui al punto 2 e 3 della Tabella 1, Allegato 2 del D.P.G.R. 46-R 2008, oltre ai contributi sopra elencati è richiesto a:

- **AZIENDA USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE, valutazione tecnica** ai sensi della nota h), Tabella n.1 dell'Allegato 3 del regolamento 46/R 2008
  - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, indicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
  - entro 90 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione alla stessa della valutazione tecnica;
- **Trattamenti appropriati che prevedono impiego di stagni o lagunaggi (Tab. 2 e Tab. 3, Allegato 3 del D.P.G.R. 46-R 2008)**

Nel caso sia previsto, per lo scarico delle acque reflue urbane o domestiche, un trattamento depurativo "appropriato" secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.G.R. 46/R 2008, con impiego di stagni o lagunaggi:

- **AZIENDA USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE, parere vincolante** ai sensi delle Tabelle n. 2 e n. 3 dell'Allegato 3 del regolamento 46/R 2008;
  - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, indicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
  - entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione alla stessa del parere; decorsi i termini, in mancanza di comunicazione di motivi ostativi/osservazioni da parte dell'Azienda ASL, entro 90 giorni dalla richiesta, si considererà acquisito l'assenso, ai sensi dell'art 17 bis della L. 241/1990;
- **AMMINISTRAZIONE COMUNALE: verifica** di compatibilità del trattamento dello scarico con lo strumento urbanistico e/o gli altri regolamenti comunali ai sensi delle Tabelle n. 2 e n. 3 dell'Allegato 3 del regolamento 46/R 2008 con la seguente tempistica:

- entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, comunicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
- entro 30 giorni dalla richiesta della Regione, trasmissione alla stessa **dell'esito della verifica**; in mancanza di comunicazione di motivi ostativi/osservazioni da parte del Comune, entro 90 giorni dalla richiesta, si considererà acquisito l'assenso, ai sensi dell'art 17 bis della L. 241/1990;

Si rimanda alla normativa specifica per ulteriori casistiche particolari eventualmente previste

**Art. 3 c. 1 lettera b) del D.P.R. 59/13 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, nonché per l'utilizzazione agronomica del digestato ai sensi del Decreto Interministeriale 25.02.2016;**

**Nel caso di acque di vegetazione dei frantoi oleari**

- **AMMINISTRAZIONE COMUNALE** (ai sensi del D.P.G.R. 46R/2008 e smi): **parere** relativamente alle competenze di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 (utilizzo agronomica), in ordine ad eventuali prescrizioni, con la seguente tempistica:
  - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, indicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
  - entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione alla stessa del parere; decorsi i termini, in mancanza di comunicazione di motivi ostativi/osservazioni da parte del Comune, entro 90 giorni dalla richiesta, si considererà acquisito l'assenso ai sensi dell'art 17 bis della L. 241/1990;

**Nel caso di effluenti di allevamento, acque reflue e digestato**

- **AMMINISTRAZIONE COMUNALE** (ai sensi del D.P.G.R. 46R/2008 e smi): **verifica** in ordine alla conformità alle eventuali disposizioni dettate dal comune per particolari condizioni locali di cui agli artt. 24 c.2 e 27 c.2 lett. b) del DPGR 46R/2008, con la seguente tempistica:
  - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, indicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
  - entro 20 giorni dalla richiesta, trasmissione alla Regione del contributo; decorsi i termini in assenza di contributo da parte del servizio comunale competente in materia ambientale, si procederà comunque a dar seguito al procedimento di AUA, prescrivendo il rispetto delle norme specifiche in materia;

**Art. 3 c. 1 lettera d) del D.P.R. 59/13 - autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**

- **AMMINISTRAZIONE COMUNALE: contributo istruttorio** relativo a segnalazione di eventuali situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono particolare tutela ambientale, secondo le indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, con la seguente tempistica :
  - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, indicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;

- entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione alla Regione delle eventuali segnalazioni; decorsi i termini, in mancanza di riscontro, si procederà comunque a dar seguito al procedimento di AUA anche in assenza del contributo istruttorio del Comune.

**Art. 3 c. 1 lettera e) del D.P.R. 59/13 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);**

- **AMMINISTRAZIONE COMUNALE** (ai sensi della Legge 447/95, art. 6): **nulla osta** (in caso di superamento dei limiti del PCCA/DPCM 14.11.1997) relativamente alle competenze di cui alla L. 447/95 (inquinamento acustico), con la seguente tempistica:
  - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, indicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
  - entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione alla stessa del nulla osta, ove previsto; decorsi i termini, in mancanza di comunicazione da parte del Comune, entro 90 giorni dalla richiesta, si considererà acquisito l'assenso ai sensi dell'art 17 bis della L. 241/1990, rispetto agli interventi di risanamento acustico previsti nella valutazione di impatto acustico;

Nel caso di dichiarazione relativa ad attività che rientrano tra quelle a bassa rumorosità, di cui al DPR 227/2011 e in caso di imprese che abbiano presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 447/1995, o documentazione previsionale di impatto acustico conformemente ai criteri dell'Allegato A della DGR n. 857/2013, il coinvolgimento del Comune, improntato ai principi di leale collaborazione tra enti e in relazione alla sua funzione di autorità competente in materia di acustica, è garantito con una apposita informativa su quanto dichiarato dall'impresa, ai fini degli eventuali successivi controlli di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per eventuali segnalazioni, senza che sia formulata al Comune stesso una specifica istanza di contributo.

**Art. 3 c. 1 lettera f) del D.P.R. 59/13 – autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.**

- **ARPAT: contributo tecnico** come da prospetto di cui al paragrafo 3.2.1;

**Art. 3 c. 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 – comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

- La Regione in sede di controllo ex articolo 71 del D.P.R. 445/2000 verifica, presso l'ufficio competente del Comune la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal gestore in ordine alla conformità alle norme edilizie ed urbanistiche;

**Nota generale:** ai fini dell'adozione di un provvedimento, i pareri consultivi - di norma resi nella fase decisoria cioè a valle dell'istruttoria dell'istanza - o gli altri atti di natura tecnico-valutativa - funzionali allo svolgimento dell'istruttoria - dei soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 c. 3 e dell'art. 17 c. 2 della L. 241/90 (ivi compresi pareri o valutazioni tecniche resi da soggetti competenti in materia ambientale designati dalla norma regionale come autorità competenti).

Si rimanda alla normativa settoriale specifica per ulteriori casistiche particolari eventualmente previste.

Laddove la normativa non disponga diversamente, è fatta salva la facoltà della Regione di procedere, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90, all'indizione della Conferenza di Servizi istruttoria.

### **3.2.1.2. Procedimento di durata pari a 120 giorni**

Il procedimento ha una durata di 120 gg nei casi in cui tra i titoli sostituiti dall'AUA, sia previsto ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera c) del D.P.R. 59/13, il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Si riporta di seguito un elenco dei contributi tecnici e degli atti di assenso comunque denominati resi da altre Amministrazioni in caso di procedimenti di durata pari a 120 gg, ai sensi dell'art. 4 comma 7 e/o dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013:

- **AMMINISTRAZIONE COMUNALE, parere istruttorio** relativamente alla conformità urbanistico-edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comprensivo di eventuali segnalazioni in ordine a situazioni di rischio sanitario, oppure in caso siano interessate zone che richiedono particolare tutela ambientale ai sensi del R.D.1265/34;
  - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, indicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
  - entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione alla stessa del parere; decorsi i termini, in mancanza di riscontro, si procederà comunque a dar seguito al procedimento di AUA anche in assenza del parere del Comune.
- **ARPAT: contributo tecnico** come da prospetto di cui al paragrafo 3.2.1;

Nel caso di nuovi stabilimenti o comunque qualora ritenuto necessario dall'Autorità competente in presenza di rilevate criticità:

- **AZIENDA USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE, contributo istruttorio** relativamente alle competenze della Legge 833/78 in materia di inquinamento dell'atmosfera ed all'eventuale obbligo di convogliamento ed allontanamento all'esterno dell'ambiente di lavoro di emissioni diffuse ai sensi degli artt. 269 e 270 del D.Lgs 152/2006 con la tempistica seguente;
  - entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Regione, comunicazione alla stessa delle eventuali richieste di integrazioni;
  - entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione, trasmissione del contributo; decorsi i termini, in mancanza di riscontro, si procederà comunque a dar seguito al procedimento di AUA anche in assenza del contributo istruttorio di ASL.

Se oltre all'autorizzazione ordinaria alle emissioni, l'AUA è richiesta per ulteriori titoli abilitativi di cui al comma 1 art. 3 del D.P.R. 59/2013, si rinvia ai contributi (pareri elencati nel precedente paragrafo 3.2.1.1, nelle forme ivi precisate.

E' fatta salva la facoltà della Regione di procedere, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90, all'indizione della Conferenza di Servizi istruttoria.

### **3.2.2 Voltura AUA**

La comunicazione di variazione societaria e/o subingresso deve essere presentata dal Gestore al SUAP competente, secondo l'apposita modulistica, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.

Il Gestore può autocertificare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l'invarianza dell'attività e la sua prosecuzione senza modifiche rispetto a quanto già autorizzato con il provvedimento oggetto di voltura, nonché il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di settore, assumendo la responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dalla gestione dell'impianto.

La Regione procederà alla variazione della titolarità dell'AUA, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

### **3.3 DURATA**

L'AUA ha durata pari a **15 anni**, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento.

## **4. RINNOVO**

Il rinnovo dell'AUA deve essere richiesto dal gestore alla Regione, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/2013, il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell'AUA.

## **5. MODIFICHE**

Le modifiche sono disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

Il Gestore presenta la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013 direttamente all'Autorità competente. Nel caso in cui a seguito del recepimento di una modifica non sostanziale l'Autorità competente ritenga opportuno provvedere all'aggiornamento dell'AUA, comunica l'avvenuta adozione del provvedimento al SUAP che provvede alla conseguente notifica dell'atto al richiedente e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di adozione dell'AUA.

In caso di modifiche sostanziali di attività/stabilimenti già in possesso di AUA, tra cui va ricompresa l'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo ambientale, il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio di AUA e, nel caso si renda necessario il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso, può comportare l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione del precedente.

Qualora invece la modifica proposta richieda un'istruttoria limitata agli specifici impianti ed attività interessati alla modifica, senza che vi sia necessità di rivalutazione complessiva dello stabilimento, si procede con l'aggiornamento dell'AUA in essere, senza rideterminazione dei termini di vigenza.

Qualora il Gestore presenti modifiche non sostanziali per un impianto già autorizzato e ricompreso tra quelli elencati negli allegati III o IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 trovano applicazione le disposizioni organizzative e/o di raccordo tecnico istruttorio previste dalla disciplina regionale in materia di VIA.